Giurisprudenza

N. R.G. 6173/2016

TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA

TERZA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. R.G. **6173/2016**

Il Giudice Dr. E. Tommasi di Vignano
a scioglimento della riserva che precede,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

richiamato *per relationem* il contenuto dell'atto di citazione, con il quale [redacted], premesso di essere titolare con la figlia [redacted] del deposito titoli n. 140[redacted] presso Banca Popolare Vicenza filiale di Verona, ha dedotto: 1) di essere stato indotto all'acquisto di 115 azioni BPVI (in origine n. 107 azioni e n. 5 obbligazioni convertibili, poi convertite anticipatamente dalla banca in n. 7 azioni BPVI, cui poi si è aggiunta un'altra azione assegnata dalla banca) riponendo affidamento nelle informazioni ricevute dai funzionari della banca circa la convenienza dell'investimento, l'assenza di rischi di perdita del capitale e la possibilità di riacquisto delle azioni da parte della banca, che si sono poi rivelate inveritiere, tenuto conto che l'11/4/15 è stato decretato il crollo del valore delle azioni BPVI di oltre il 95%; 2) che l'acquisto delle azioni deve ritenersi nullo in via derivata per la nullità del contratto quadro, privo della sottoscrizione della banca e stipulato quindi in violazione dell'art. 23 TUF; 3) che il contratto di acquisto delle azioni deve essere risolto, con diritto dell'attore al risarcimento del danno patito, per inadempimento della banca agli obblighi informativi posti a suo carico dagli artt. 21 TUF e 39 e ss. Reg. Consob 16190/07 a tutela dell'investitore, che, nel caso in esame, non è stato informato della rischiosità e della illiquidità del titolo nonchè della inadeguatezza dell'acquisto rispetto al suo profilo di investitore, ed altresì per violazione degli artt. 49 e 46 del Reg. Consob; 4) che l'atto di acquisto delle azioni è annullabile per vizio del consenso dell'investitore ex art. 1427

Firmato Da: TOMMASI DI VIGNANO EUGENIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6960cf60bd8dfc868652d2f196008d

dirittobancario.it

DB Giurisprudenza

cod.civ., per avere la banca tenuto in danno dell'investitore una condotta dolosamente finalizzata a tacere i rischi connessi all'investimento, e, su tali premesse, ha chiesto dichiararsi la nullità, annullarsi o dichiararsi risolto l'atto di acquisto delle azioni, con diritto rispettivamente alla restituzione delle somme investite o al risarcimento del danno pari in ogni caso a € 7.125,00 corrispondente al capitale investito nell'acquisto delle azioni;

richiamato *per relationem* il contenuto della comparsa di costituzione della Banca Popolare di Vicenza, la quale ha contestato nel merito gli assunti attorei chiedendo il rigetto delle domande dell'investitore e, in via preliminare, ha sollevato eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale di Verona per essere competente il Tribunale Specializzato delle Imprese presso il Tribunale di Venezia, evidenziando che: A) ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a, D.Lgs 168/03, poichè l'investitore con l'acquisto delle azioni ha acquisito la qualità di socio della BPVI, si verte in ipotesi di controversia relativa a "*rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario*" ovvero (comma 2, lett. b) al "*trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti*"; B) ai sensi dell'art. 3, comma 3, D.Lgs 168/03, sussiste la competenza del Tribunale delle Imprese anche per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con le controversie indicate sub A);

ritenuta l'infondatezza dell'eccezione preliminare di incompetenza funzionale del Tribunale di Verona sollevata dalla banca convenuta;

ritenuto, invero, che la competenza del giudice debba essere determinata in base al cd. 'principio della prospettazione', ricavabile dall'art. 10 c.p.c. ed esprimente una regola di carattere generale (in tal senso vedi anche Trib. Verona, 6/11/16);

osservato che, in applicazione del detto principio, consolidata giurisprudenza ha affermato:

1) che la competenza deve ricavarsi dalla prospettazione fornita dall'attore nella domanda, purché oggettivamente plausibile e non pretestuosamente preordinata a creare un'indebita competenza (vedi, sul principio della

Firmato Da: TOMMASI DI VIGNANO EUGENIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6960cf60bd8dfcf86865242f1960006d

dirittobancario.it

prospettazione, Cass. sez. VI 1/3/17 n. 5261; Cass. sez. VI 22/10/15 n. 21547; Cass. sez. VI 30/10/12 n. 18671; Tribunale Milano Sez. Proprieta' Industriale e Intellettuale 7/2/08, nonché Cass. SS.UU. ordin. 21/03/2006 n. 6217, che applica il 'principio della prospettazione' anche alla determinazione della giurisdizione);

2) che, nella determinazione della competenza, il principio della prospettazione, valevole anche per la competenza per territorio, non può essere derogato dalle contestazioni ed eccezioni del convenuto (Cass. sez. lav. 17/5/07 n. 11415; Cass. ordin. 12/10/04 n. 20177; Cass. Sez. VI, ordin. 26/03/2014 n. 7182), che rimangono in tale indagine del tutto irrilevanti;

osservato che, nel caso in esame, l'attore, in relazione all'acquisto di n. 115 azioni della Banca Popolare di Vicenza, ha prospettato con l'atto di citazione la violazione da parte della banca delle disposizioni poste dal T.U.F. a carico dell'intermediario e, in particolare, l'omessa sottoscrizione da parte della banca del contratto quadro (cfr. art. 23 T.U.F.) e l'inadempimento degli obblighi informativi e di adeguatezza/appropriatezza dell'investimento gravanti sulla banca a tutela dell'investitore (cfr. art. 21 T.U.F. e art. 39 e ss. Delib. Consob 16190/07), senza in alcun modo prospettare un qualsiasi legame diretto della controversia con rapporti societari ed, in particolare, con la costituzione del rapporto tra socio e società connesso all'acquisto dei titoli azionari (cfr. art. 3, comma 2, D.Lgs. 168/03) ovvero con il trasferimento della partecipazione sociale o con altro negozio avente ad oggetto partecipazioni sociali o i diritti inerenti (cfr. art. 3, comma 3);

osservato che, ai fini della determinazione della competenza del giudice, la rigorosa applicazione del 'principio della prospettazione' impone di circoscrivere l'indagine ai soli fatti prospettati dall'attore come evincibili da *petitum* e *causa petendi*, facendo cioè riferimento al solo rapporto giuridico su cui è fondata la domanda - che nel caso di specie è il rapporto di intermediazione che pone in relazione l'investitore con l'intermediario - e non agli eventuali effetti mediati o indiretti della domanda medesima (Tribunale Milano sez. IV 24 ottobre 2014 n. 12534), quali, nei casi come quello di specie, il venir meno della qualità di socio della banca connesso

Firmato Da: TOMMASI DI VIGNANO EUGENIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 8960cff60b8dfcf8668652d2f196008d

dirittobancario.it

alle domande di nullità, annullamento, risoluzione dell'acquisto dei titoli azionari per violazione della normativa sull'intermediazione finanziaria e la conseguente sottostante estinzione/modificazione del rapporto societario;

osservato che il principio della determinazione della competenza in base alla prospettazione attorea è stato recentemente riaffermato, proprio con riguardo alle controversie tra investitore e Banca aventi ad oggetto l'acquisto di titoli azionari della banca stessa in violazione della normativa sull'intermediazione finanziaria, sia da questo stesso Tribunale (cfr. Trib. Verona 9/11/16, cit.), che dalla Corte di Cassazione, la quale, sul presupposto che già nella formulazione complessiva dell'art. 3 del D.Lgs. 27/6/03 n. 168 risulta posto l'accento su quel che costituisce l'oggetto della controversia, che deve essere influenzato in via diretta dalla questione societaria, ha precisato che, nei casi quale quello di specie, l'azione esercitata dall'investitore non è relativa al trasferimento delle azioni, ma è basata sul contratto di intermediazione, negozio il cui oggetto non è costituito dalle partecipazioni sociali - se non in via mediata - bensì dai singoli investimenti oggetto di censura (cfr. Cass. VI Sez. ordin. n. 8738/17, est. Di Virgilio);

osservato che l'esclusione della competenza funzionale del Tribunale delle Imprese ogniqualvolta l'attore investitore lamenti esclusivamente violazioni della disciplina sull'intermediazione finanziaria (T.U.F. e Regolamenti Consob) o codicistiche per vizi della volontà agendo per la nullità/annullamento/risoluzione degli atti d'acquisto delle azioni senza alcun riferimento all'acquisto/perdita della qualità di socio (con il parallelo riconoscimento della detta competenza nei soli casi nei quali l'investitore prospetti quale oggetto diretto delle proprie domande il rapporto societario, cioè direttamente la vicenda relativa alla costituzione o al trasferimento della partecipazione sociale), lungi dal palesarsi come violazione della *ratio* sottesa all'istituzione delle Sezioni Specializzate (in tal senso invece Trib. Verona 31/12/16), consente al contrario di salvaguardarne l'essenza, evitando di estendere la competenza del Tribunale delle Imprese ben oltre l'esigenza funzionale di circoscrizione della relativa cognizione ai rapporti societari favorendo la specializzazione 'verticale', e si pone al contempo sul piano tecnico-processuale quale specifica applicazione del richiamato

Firmato Da: TOMMASI DI VIGNANO EUGENIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6960cff60bd8dfcf6898520d2f1960d8d

dirittobancario.it

'principio della prospettazione' ricavabile dalla regola generale espressa dall'art. 10 c.p.c. (apparirebbe, invero, irragionevole rimettere al Tribunale delle Imprese la controversia in cui l'investitore si duole esclusivamente della violazione da parte della banca della normativa del T.U.F. in relazione all'acquisto di azioni della banca stessa - che attribuiscono la qualità di socio - e negare detta competenza nel caso dell'investitore che muova identiche doglianze rispetto all'acquisto di semplici obbligazioni della banca - che non attribuiscono la qualità di socio, ma solo un diritto di credito - trattandosi in entrambi i casi di controversie di natura puramente finanziaria);

osservato che la prevalente giurisprudenza di merito che ha affermato, nei casi quali quello di specie, la competenza funzionale del Tribunale delle Imprese (*ex plurimis*, Trib. Treviso ordin. 20/9/16; Trib. Treviso ordin. 14/7/16; Trib. Treviso ordin. 13/10/16 Trib. Udine ordin. 25/7/16; Trib. Padova ordin. 6/10/16; Trib. Pordenone ordin. 19/8/16; Trib. Verona ordin. 26/10/16 Trib. Vicenza ordin. 1/4/16) ha privilegiato il dato testuale dell'art. 3 D.Lgs. 168/03 senza esaminare la questione nella duplice prospettiva dell'applicabilità del principio della prospettazione della domanda attorea e della esigenza di non estendere la competenza del Tribunale delle Imprese oltre i suoi razionali confini funzionali;

osservato - sia pure *ad abundantiam* - che, nel caso di specie, non può trovare applicazione il cd. foro del consumatore, pure invocato da parte attrice in replica all'eccezione della banca di incompetenza funzionale del giudice adito, tenuto conto, da una parte, che l'art. 66 bis D.Lgs. 206/05 opera esclusivamente sul piano della competenza territoriale, sancendo la *competenza territoriale inderogabile* del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore rispetto ai giudici tutti ugualmente competenti per materia, e dall'altra, che l'art. 47, lett. d, D.Lgs. 206/05 (ma anche il previgente art. 46 del Codice Consumo, per i contratti conclusi prima del 13/6/14) esclude espressamente l'applicazione della disciplina relativa, tra l'altro, al foro del consumatore ai "*contratti di strumenti finanziari*";

Firmato Da: TOMMASI DI VIGNANO EUGENIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6960cff60bd8dfcdf86662d2f1960d8d

dirittobancario.it

DB Giurisprudenza

ritenuto che i rilievi che precedono siano sufficienti a rigetto dell'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale di Verona, innalzi al quale deve proseguire la trattazione del presente procedimento;

osservato che, all'udienza del 17/2/17, il procuratore di parte attrice ha chiesto la concessione dei termini ex art. 183,6 comma, c.p.c.

P.Q.M.

rigetta l'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale di Verona.

Concede ad entrambe le parti i termini ex art. 183,6 comma, c.p.c. e rinvia la causa per ogni successiva determinazione anche istruttoria all'udienza del 23/11/17, ore 10:00, con invito ai procuratori delle parti dopo la scadenza del terzo termine (ma prima dell'udienza di rinvio) a fornire all'ufficio copia cartacea di cortesia delle tre memorie istruttorie (solo atti, no documenti).

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti della presente ordinanza.

Verona, 02/05/2017

Il Giudice

Dr. E. Tommasi di Vignano

Firmato Da: TOMMASI DI VIGNANO EUGENIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 696ccffe0bd8cfcf866652d2f1196008d

dirittobancario.it